



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

/U-AZ/12

Raccomandata A/R

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

22/06/2012 U-ss/3033/2012



All'Autorità Garante della  
Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi 6/a  
c.a. del Segretario Generale

E p.c.

All'Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Treviso

Al Consiglio Nazionale dei Periti  
Industriali e dei Periti Industriali  
Laureati  
Via di San Basilio 72  
00187 Roma  
c.a. del Presidente

Oggetto: Comunicazioni inviate alle compagnie assicurative ed ai periti assicurativi dal Collegio dei periti industriali e dall'Ordine degli Ingegneri di Treviso circa l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso - possibile intesa restrittiva della concorrenza - richiesta di rettifica - risposta dell'Ordine degli Ingegneri - osservazioni del CNI - prot. CNI n.5720

---

In relazione alla comunicazione in oggetto dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, presa visione delle note inviate alle compagnie assicurative ed ai periti assicurativi dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso unitamente al Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della Provincia di Treviso e della risposta del medesimo Ordine alle censure dell'Autorità Antitrust, nell'ottica di una leale collaborazione istituzionale, il Consiglio Nazionale, Ente Pubblico deputato per legge alla tutela della professione di Ingegnere, con la presente formula le proprie osservazioni quale contributo per il dibattito in corso sulla tematica dei periti assicurativi e dell'attività di ricostruzione dinamica e cinematica dei danni.

La presente nota costituisce quindi quel contributo argomentativo preannunciato nella lettera CNI datata 11/11/2011, prot. 4973/2011, inviata agli Enti in indirizzo, conseguente alla mancata convocazione da parte dell'Autorità Garante per prendere parte all'istruttoria sulla tematica in esame.

Il tutto fermo restando la richiesta all'Autorità, formulata con la presente - una volta riscontrato il mancato accoglimento delle argomentazioni addotte dall'Ordine provinciale - di riapertura dell'istruttoria, con indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento, volta al riesame della questione, con contestuale invito a partecipare rivolto anche al CNI.

## IL QUADRO NORMATIVO

Volendo ripercorrere sinteticamente il quadro normativo di riferimento, occorre partire dal disposto del decreto legislativo 7/09/2005 n.209 ("Codice delle assicurazioni private"), che ha preso il posto della legge 166/1992, riscrivendo del tutto la relativa disciplina.

Il primo comma dell'art. 156 del decreto legislativo n.209/2005 cit. dispone che *"L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157"*.

L'art.158 del decreto legislativo n.209/2005 *cit.* prevede quindi una serie di requisiti – ad es., aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale ; aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato ; aver superato una prova di idoneità “consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività”, ecc. – del tutto peculiari.

Il fatto che siano previsti requisiti quali l'esame su – tra l'altro – “materie giuridiche ed economiche”, impedisce di configurare detto Ruolo come un doppione dell'albo degli Ingegneri.

Da ultimo, il Provvedimento ISVAP 3 gennaio 2008 n.11 (“Regolamento concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X, Capo VI, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209- Codice delle assicurazioni private”), contiene la disciplina dei titoli di ammissione e delle modalità di accesso e di svolgimento dell'attività peritale, ribadendo che essa “*non può essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo*”, salvo quanto disposto dall'art.156, comma 2, del decreto n.209/2005 (v. art.3 del Provvedimento citato).

Ma il tutto con l'importante precisazione – di utilità per tutti gli interessati – che “***nell'attività peritale non rientrano le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso***” (comma 4 dell'art.3 del Provvedimento ISVAP citato).

L'art.5 del Provvedimento ISVAP 3 gennaio 2008 n.11 fissa i requisiti per l'iscrizione al Ruolo, mentre l'art.8 fissa i titoli di ammissione alla prova di idoneità (titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e tirocinio) e l'art.9 disciplina la prova di idoneità (su materie come elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni, elementi di fisica, estimo, meccanica, ecc.).

La normativa oggi vigente sembra quindi modellare una nuova figura *ad hoc*, in possesso di specifiche e determinate cognizioni professionali interdisciplinari, fermo restando il fatto che coloro che erano già iscritti nel ruolo dei periti alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento sono iscritti di diritto nel Ruolo di cui all'art.157 d.lgs. n.209/2005.

Questo per quanto concerne la disciplina dei periti assicurativi.

### **LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI**

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso (in collegamento con le rappresentanze istituzionali dei Periti Industriali) sostiene che l'attività ricostruttiva della dinamica degli incidenti stradali, con applicazione di fisica e redazione di rilievi geometrici, compete in via esclusiva agli Ingegneri e ai Periti industriali, iscritti ai relativi albi professionali. "Allo stesso modo, anche l'accertamento e la stima dei danni provocati dalla circolazione dei mezzi soggetti ad assicurazione obbligatoria RCA rientra certamente nell'ambito delle attività professionali di competenza degli ingegneri e dei periti industriali".

Di conseguenza ha invitato le compagnie assicurative ed i periti assicurativi a non assegnare e assumere incarichi aventi ad oggetto l'attività di ricostruzione della dinamica e cinematica degli incidenti stradali, in applicazione del regolamento ISVAP n.11 del 3 gennaio 2008, emanato in attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209.

L'AGCM ha ritenuto tale condotta suscettibile di integrare una possibile intesa restrittiva della concorrenza (comunicazione prot. 0060824 del 26/10/2011).

L'Ordine degli Ingegneri di Treviso ha replicato con l'ampia nota datata 21/12/2012, prot. n.2615, inviata p.c. al Consiglio Nazionale.

Nota alla quale la Direzione Industria e Servizi (prot. 18756 del 16/02/2012 dell'AGCM) ha risposto comunicando "il non accoglimento della stessa, tenuto conto che le argomentazioni addotte non presentano alcun elemento di fatto e/o di diritto che possa giustificare un riesame della decisione già adottata al riguardo in data 18 ottobre 2011".

Il Consiglio Nazionale, non essendone in possesso, ha richiesto all'Ordine provinciale le note inviate alle compagnie assicurative.

L'art.51 del RD 23 ottobre 1925 n.2537 ("Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto") – *tuttora vigente* – dispone che :"Sono di spettanza della professione di Ingegnere... ..in generale le applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo".

Anche la determinazione 21 dicembre 2000 n.57 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha stabilito "**l'esclusiva competenza degli Ingegneri** in materia di lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine e agli impianti industriali, nonché alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo" (in allegato).

Il Provvedimento ISVAP 3 gennaio 2008 n.11, all'art.4, comma 3, come detto, ha stabilito che "**nell'attività peritale non rientrano le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso**".

Dal che consegue che – non rientrando tra le prerogative dei Periti Assicurativi – per le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso non è necessario essere iscritti al relativo Ruolo.

Trattasi di conclusione evidente in base al dato testuale, che **conferma** quanto asserito dalle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri, circa l'appannaggio della relativa competenza in capo agli Ingegneri e agli Ingegneri iuniores dei settori a) e b) dell'albo e ai Periti industriali, indirizzo meccanico e navale.

Si chiarisce, in altre parole, che la sola iscrizione al Ruolo dei periti assicurativi non è, di per sé, condizione né necessaria, né sufficiente per l'attività di "*ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso*", attività che esige, quindi, competenze professionali ulteriori.

#### **LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA**

A) La Cassazione Penale, 14/07/2000 n. 2811, ha predicato la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione nel caso del soggetto che presta consulenza tecnica a favore dell'Autorità giudiziaria nelle suddette materie senza essere iscritto nel relativo albo (il Ruolo Periti Assicurativi).

Il giudice penale non ha ritenuto in tal caso prevalenti le norme contenute nel codice di procedura (relative alla nomina dei CTU da parte del giudice) sulla disciplina contenuta nella legge 166/1992 (che prevede l'obbligatorietà della iscrizione al Ruolo).

B) Su un altro versante, la sentenza n. 76 del 8 gennaio 2001 del Tar Sicilia, Catania, è giunta a conclusioni opposte.

Con riguardo alla legge istitutiva del Ruolo Periti Assicurativi il giudice siciliano dapprima afferma che la legge non ha voluto istituire una nuova categoria professionale con il relativo Albo, ma soltanto attribuire un "adeguato rilievo" a persone in possesso di una maggiore specializzazione, quindi sostiene che il divieto ex art. 4 l. 166/1992 riguardi solamente l'attività di verifica e stima del danno "e non anche quella di accertamento e ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, che è del tutto diversa da quella concernente la stima del danno".

Secondo il Tar Catania, quindi, da un lato "l'attività professionale concernente la materia dell'infortunistica stradale .... esula del tutto l'ambito di operatività della legge n. 166/92 e più in generale non è ricompresa nell'ambito di competenze di una attività professionale protetta agli effetti dell'art. 348 c.p." (v. allegati).

Dall'altro, per il giudice siciliano, la legge 166/1992 concerne (soltanto) l'esercizio continuativo dell'attività professionale di perito assicurativo, *mentre ne restano fuori i casi di una prestazione isolata, ovvero resa saltuariamente in via accessoria rispetto ad una attività principale.*

La conclusione di tale ragionamento è che la figura del perito assicurativo verrebbe in rilievo soltanto nei rapporti tra il danneggiato e la compagnia assicuratrice e limitatamente all'accertamento e stima dei danni alle cose.

Ne deriva, per logica conseguenza, che secondo il Tar Catania, al di fuori dei suddetti ambiti, non può parlarsi di esercizio abusivo della professione (con riguardo alla mancata iscrizione al Ruolo Nazionale Periti Assicurativi).

## CONSIDERAZIONI

Alla luce di quanto sopra può ragionevolmente sostenersi, con il Tar Sicilia, n. 76/2001, che con il Ruolo dei periti assicurativi non si sia voluto istituire una nuova categoria professionale, ma soltanto conferire un "adeguato rilievo.. in un determinato e più ristretto settore, in capo a persone che possono essere, o meno, iscritte ad un Ordine o ad un Collegio professionale".

La limitazione di legge (oggi contenuta nel primo comma dell'art.156 d.lgs. n.209/2005), allora, "è operante esclusivamente in relazione alla attività di verifica e stima del danno e **non anche a quella di accertamento e ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, che è del tutto diversa e che implica il possesso di nozioni e conoscenze tecniche certamente non previste tra i requisiti per l'iscrizione nel ruolo disciplinato dalla legge n.166/1992** ; in altri termini, **l'attività professionale concernente la materia dell'infortunistica stradale** (nel senso di attività diretta alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed accertamento dei fattori causali determinanti nella verifica del sinistro) **esula del tutto l'ambito di operatività della legge n.166/1992...**" (v. sentenza allegata).

Mentre, come visto sopra, l'accertamento e la stima dei danni provocati dalla circolazione stradale rientra certamente nell'ambito delle più vaste attività professionali di competenza degli Ingegneri.

Nella comunicazione (in verità assai sintetica) inviata agli avvocati e alle compagnie assicurative l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso ha : a) da un lato, richiamato l'art. 3, comma 4, del regolamento ISVAP del 2008 (e certamente qui nessuna censura può essere mossa, per il richiamo ad un testo normativo); b) dall'altro lato, - sulla base di tale disposizione e ragionando *a contrario*, affermato che l'attività di ricostruzione della meccanica dell'incidente, non spettando agli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi, deve essere attribuita (soltanto) a coloro cui **altre disposizioni di legge** (*quelle sulle competenze professionali*) attribuiscono la relativa competenza, ovvero Ingegneri e Periti industriali.

L'AGCM, invece, nella sua comunicazione del 26/10/2011, afferma che l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso "risulta poter essere liberamente svolta da

qualsiasi professionista senza alcun vincolo e riserva... in assenza di un'apposita riserva di legge" e affermando che tale valutazione è stata *sostanzialmente* (?) condivisa dal Ministero dello Sviluppo Economico e confermata dal Ministero della Giustizia.

A ciò si può agevolmente replicare che :

- 1) – per gli Ingegneri – la richiesta riserva di legge è costituita dall'art.51 RD n.2537 *cit.* ;
- 2) L'AGCM non ha trasmesso i pareri ministeriali (Min. Sviluppo e Min. Giustizia) a suffragio delle proprie tesi, permettendo così all'Ordine provinciale di analizzarli e, se del caso, ribattere ;
- 3) L'affermazione che l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica "possa essere svolta liberamente da qualunque professionista senza alcun vincolo o riserva" e che non serve alcun titolo di studio specifico è quindi errata, dato che la normativa sulle competenze professionali è deputata, appunto, ad indicare e individuare quali professionisti possano intervenire in materia, escludendo di conseguenza tutti gli altri ;
- 4) Se fosse vero quanto affermato dall'AGCM *sarebbe errato il disposto del comma 4 dell'art.3 del Provvedimento ISVAP 3 gennaio 2008 n.11* ; con il che delle due l'una : o sbaglia l'Autorità Garante e allora il Provvedimento n.11 è conforme alla legge, oppure sbaglia l'ISVAP è allora l'art.3, comma 4, è illegittimo e da annullare, ma non risulta che l'Autorità lo abbia mai contestato e censurato ufficialmente.

Ovviamente, in base ai testi normativi richiamati, l'avviso del Consiglio Nazionale è invece nel senso che i periti assicurativi (come dice lo stesso regolamento ISVAP del 2008) non possono ricostruire la dinamica del sinistro stradale.

L'accertamento e la stima dei danni derivanti da incidente stradale, inoltre, **sono sicuramente attività rientranti nelle competenze professionali degli Ingegneri, come definite per legge** (RD n.2537/1925).

Il fatto che l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso non appartenga alla sfera dei periti assicurativi (come dice anche il Tar Sicilia n.76/2001) non equivale necessariamente a dire che chiunque possa esercitarla, *senza titoli adeguati* (sono due concetti ben distinti), come fa l'Autorità Garante.



Le comunicazioni dell'Ordine di Treviso (che comunque riportavano : "è opportuno" - e non "siete obbligati ad" - evitare l'affidamento, formulando quindi *un mero invito* e non una formale intimazione e diffida), inoltre, attenevano soltanto all'ambito di privativa riservato dalla legge professionale agli Ingegneri (e, per quanto di competenza, ai Periti industriali) **e non ad altro**.

Per quanto sopra, in uno spirito di leale cooperazione istituzionale e nella volontà di risolvere una annosa problematica che da anni attende un chiarimento interpretativo, con la presente si chiede formalmente all'AGCM di voler riaprire l'istruttoria relativa alle comunicazioni inviate alle compagnie assicurative dall'Ordine degli Ingegneri di Treviso, tenendo conto dell'apporto argomentativo e motivazionale sin qui condotto e invitando il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, *così come le rappresentanze istituzionali delle altre professioni interessate*, a prendere parte alla stessa, al fine di poter compiutamente e validamente esporre le proprie ragioni, per far sì che la decisione finale non risulti viziata da carenza o incompletezza dell'istruttoria.

Nel frattempo, si chiede di ricevere le note del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia cui ha fatto riferimento l'Autorità nella comunicazione del 26/10/2011 e di voler soprassedere ad ogni ulteriore decisione.

In attesa di un cortese riscontro si inviano distinti saluti.

Il Consigliere Segretario  
(Dott. Ing. Riccardo Pellegatta)



Il Presidente  
(Dott. Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Determinazione Autorità Vigilanza LL PP n.57/2000 ;
- 2) Tar Sicilia, 8/01/2001 n.76.



**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**  
Via IV Novembre 114  
00187 Roma

e-mail: [segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)

**Servizio Banca Dati**  
[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)

**ARCHIVIO SENTENZE**

SZ08898

---

**DOCUMENTO** 08/01/2001 SENTENZA N. 76, TAR SICILIA - CATANIA

**FONTE** TAR SICILIA - CATANIA

**TIPO**  
**DOCUMENTO** SENTENZA

**NUMERO** 76

**DATA** 08/01/2001

**RIFERIMENTO**

**NOTE** INTERO TESTO

**ALLEGATI**

**TITOLO** RUOLO NAZIONALE PERITI ASSICURATIVI - LEGGE 17/2/1992 N. 166 - CONCERNE SOLTANTO L'ATTIVITA' DI VERIFICA E STIMA DEL DANNO - LA MATERIA DELL'INFORTUNISTICA STRADALE NON E' RICOMPRESA NELLA L. 166 E NON E' ATTIVITA' PROFESSIONALE PROTETTA EX ART. 348 CP - RILEVANZA DELLA FIGURA DEL PERITO ASSICURATIVO SOLTANTO NEI RAPPORTI TRA DANNEGGIATO E COMPAGNIA ASSICURATRICE

**TESTO** FATTO

Il sig. Mario Catania, perito agrario, è esperto nella materia dell'infortunistica edile e stradale, come comprovato da apposito attestato rilasciato dall'E.N.P.I. e, soprattutto, dall'attività svolta quale consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Catania e gli altri Uffici giudiziari del Circondario.

In data 19.6.1997, il predetto presentava al Presidente del Tribunale di Catania domanda di iscrizione all'albo del C.T.U. del Tribunale nella categoria "infortunistica".

La domanda veniva rigettata, in data 11.2.1998, dal Comitato di cui all'art. 14 del R.D. 18.12.1941, n. 1366, non risultando il sig. Catania iscritto al ruolo nazionale dei periti assicurativi, istituito con la legge 17.2.1992, n. 166.

In data 21.2.1998, l'interessato proponeva reclamo al Presidente della Corte di Appello di Catania, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

Il Presidente della Corte d'Appello, in considerazione dell'avvenuta abrogazione dell'art. 5 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., convocava la Commissione prevista dall'art. 72 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., applicato analogicamente.

La Commissione rigettava il reclamo con il provvedimento indicato in epigrafe, ribadendo la mancanza dell'iscrizione del richiedente nel ruolo dei periti, istituito con la legge n. 166/92, ed affermando la mancanza di "un titolo idoneo a qualificarlo, sia pure sul piano teorico, esperto in materia infortunistica".

Avverso tali provvedimenti, e per il loro annullamento, l'interessato propone il ricorso in epigrafe, notificato il 4.8.1998 e depositato il 3 settembre successivo.

Si deduce:

1.-Violazione degli artt. 14 e 15 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.- Falsa ed erronea interpretazione della legge n. 166 del 17.2.1992. Eccesso di potere ed ingiustizia manifesta, per omessa valutazione della documentazione presentata;

2.-Erronea valutazione del pubblico interesse al buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per la Commissione Intimata depositando un atto di costituzione meramente formale.

#### DIRITTO

1.-Il Collegio ritiene -pur non avendo la difesa erariale eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo- di dover preliminarmente affrontare la relativa problematica, attese le oscillazioni giurisprudenziali in materia.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr., sentenza n. 5803/95), in materia di iscrizione nell'albo degli psicologi, hanno ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, argomentando che si verte in situazioni di vero e proprio diritto soggettivo, non essendo configurabile alcuna discrezionalità dell'Amministrazione in ordine all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione nel relativo albo, e poiché, in ogni caso, l'attività volta ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi è caratterizzata da elevata discrezionalità tecnica.

Un tale ragionamento non può essere condiviso.

Questa Sezione, con sentenze n. 13 dell'8.1.1998, ha, in proposito, affermato che la discrezionalità tecnica è cosa diversa dall'accertamento tecnico poiché, mentre quest'ultimo si esaurisce nella mera ricognizione degli elementi ai quali una determinata norma attribuisce rilevanza a certi fini, la prima postula che alla fase dell'accertamento segua quella del giudizio, rispetto alla quale, indubbiamente, la posizione del soggetto destinatario è quella dell'interesse legittimo, che è un interesse qualificato e tutelato alla corretta valutazione degli elementi ai quali la norma ricollega effetti per lui favorevoli, ossia (nella fattispecie dedotta in quel giudizio) l'iscrizione all'albo professionale (cfr, fra altre, Consiglio di Stato, IV, n. 1299/96).

Con la sentenza medesima, questa Sezione ha altresì affermato che, anche se non si volesse riconoscere la natura tecnico-discrezionale dell'attività valutativa che la Commissione è chiamata a compiere, dovrebbe tenersi conto di altri principi che entrano in gioco, in particolare del fatto che la posizione di interesse legittimo non si configura solo necessariamente in relazione ad atti discrezionali, potendo ben sussistere tale posizione soggettiva anche se il potere attribuito all'Autorità amministrativa procedente sia vincolato in tutto od in parte, e quindi anche in presenza di provvedimenti vincolati, laddove l'ordinamento stabilisca, sia pure implicitamente, che l'esplicazione di siffatto potere - e l'emaneazione di siffatti atti- siano rivolti primariamente al

perseguimento immediato e diretto del pubblico interesse, e non già al soddisfacimento di interessi dei privati (cfr., C.G.A., n. 177/1989; Consiglio di Stato-Adunanza plenaria, n. 25/1979 e n. 42/1980; T.A.R. Catania, 2<sup>a</sup> Sez., n. 1090/1992); di talchè, in definitiva, la distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi deve farsi essenzialmente guardando alla finalità perseguita dalla norma (cui il provvedimento si ricollega), guardando, cioè, all'oggetto primario ed immediato della tutela dalla norma apprestata, che può essere un interesse pubblico (appartenente alla collettività) - e si avranno allora, in capo ai privati destinatari del provvedimento, posizioni di Interesse legittimo - ovvero un interesse del privato (con conseguente natura di diritto soggettivo della posizione del privato stesso).

Orbene, applicando i principi sopra enunciati alla fattispecie in esame, si rileva che, ai fini dell'iscrizione all'albo dei consulenti del giudice, l'apposita Commissione deve svolgere un'approfondita attività valutativa, dovendo, fra l'altro, accertare "la speciale competenza tecnica in una determinata materia" e "la condotta morale specchiata".

Inoltre, anche a prescindere dalla natura dell'attività valutativa di cui trattasi, non si può dubitare del fatto che qui l'interesse del privato al conseguimento dell'iscrizione è tutelato solo in via subordinata, mentre oggetto primario della tutela apprestata dalla norma è l'interesse (di sicura natura pubblicistica) alla qualificazione professionale dei soggetti che intendono esercitare una così delicata attività.

2.-Ciò premesso, il Collegio osserva che il ricorso è fondato.

2.1-Va condiviso, infatti, il primo gruppo di motivi di censura.

L'art. 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede tre requisiti per ottenere l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici del giudice:

- la speciale competenza tecnica in una determinata materia;
- la condotta morale specchiata;
- l'iscrizione nella rispettiva associazione professionale.

Per quanto riguarda il primo requisito, il ricorrente ha dimostrato, attraverso copiosa documentazione versata in atti, di essere in possesso di speciale competenza tecnica in materia di infortunistica, essendo stato incaricato più volte, dal Presidente del Tribunale civile di Catania, di accertare e descrivere le modalità dei sinistri e di quantificare l'ammontare del risarcimento.

Per quanto concerne il possesso degli altri due requisiti, va osservato quanto segue.

Com'è noto, a seguito dell'istituzione degli Ordini professionali (per i laureati) e dei Collegi professionali (per i diplomati), la nozione di associazione professionale coincide con quella di Ordine o Collegio. Pertanto, soltanto l'Ordine o il Collegio professionale è oggi il custode ed il garante della moralità dei propri iscritti.

Ha, pertanto, errato il Presidente del Tribunale nel momento in cui ha composto il Comitato includendovi il Presidente della Camera di commercio, intendendo tale ultima figura come il rappresentante dell'Ordine o del Collegio della categoria di appartenenza del ricorrente.

Il Presidente del Tribunale, in sostanza, ha ritenuto che la legge 17.2.1992, n. 166, abbia istituito un nuovo Ordine professionale, individuandone il Presidente nel Presidente della Camera di commercio.

Deve, invece, ritenersi che la legge in questione non abbia voluto istituire una nuova categoria professionale con il relativo Albo, quanto, piuttosto, conferire soltanto un adeguato rilievo, ai fini indicati agli artt. 1, 1 comma, 3 e 4 della stessa legge, alla maggiore specializzazione, in un determinato e più ristretto settore, in capo a persone che possono essere, o meno, iscritte ad un Ordine o ad un Collegio professionale.

Che non si tratti di una nuova categoria professionale e, conseguentemente, di un nuovo Albo, si ricava innanzi tutto dal principio codificato dall'art. 2229, 2. comma, c.c., in base al quale l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alla competenza degli Ordini professionali, mentre, nella specie, la legge n. 166/1992 attribuisce la tenuta del ruolo e tutti i connessi poteri ad una Direzione generale del Ministero dell'industria.

Ma si ricava anche da varie disposizioni della legge medesima, e precisamente:

a) dall'art. 11, comma 6., il quale disponendo che i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di coloro che siano iscritti ad albi professionali devono essere comunicati ai rispettivi albi, implicitamente riconosce che il ruolo professionale è un istituto giuridico ben diverso da quello dell'Albo professionale;

b) dall'art. 5, 1. comma, lett. e), che prevede, per l'iscrizione nel ruolo, una semplice prova d'idoneità, ben diversa dall'esame di stato obbligatorio per l'iscrizione in un Albo professionale;

c) dall'art. 5, lettera c, che non prevede in via generale il possesso di requisiti morali per l'iscrizione nel ruolo, e neppure l'assenza di qualsiasi condanna penale, richiedendo semplicemente che l'interessato non abbia riportato condanne per alcuni specifici reati.

Di tale errore si è reso conto il Presidente della Corte d'Appello, che ha formato il Comitato per decidere sul reclamo includendovi non più il rappresentante del ruolo nazionale dei periti assicurativi, bensì il Presidente del Collegio dei periti agrari, nel cui Albo il ricorrente è regolarmente iscritto.

Il Comitato di seconda istanza, tuttavia, pur essendo stato regolarmente formato, illegittimamente non ha valutato l'attività decennale del ricorrente, definendola "asserita", ossia non provata, ed erroneamente ha considerato determinante la mancata iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi (erroneamente definito come associazione professionale).

2.2.-Ma la falsa ed erronea interpretazione della legge n. 166/1992 emerge sotto un ulteriore e connesso profilo. Ed invero, come già affermato nel decreto di archiviazione del G.I.P. della Pretura Circondariale di Catania n. 18519/97 R.G. del 20.2.98, si ribadisce quanto segue.

Le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno carattere ordinatorio e finalità soltanto direttive restando affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice la nomina di tale ausiliare. Le espressioni adoperate dall'art. 61 c.p.p. ("la scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra gli iscritti ....") e dall'art. 73 disp. att. c.p.c. (".....scegliendo di regola una persona iscritta ....") denunciano in modo certo il loro carattere ordinatorio e finalità soltanto direttive allo scopo di facilitare la scelta del giudice senza limitarne l'ambito in modo inderogabile. L'art. 67 disp. att. c.p.p. prevede poi espressamente la facoltà del giudice di nominare quale perito persona non iscritta negli albi dei periti istituiti presso il Tribunale. In tal senso è orientata la consolidata giurisprudenza della

Suprema Corte (vedi, tra le tante, Cass. Civ. n. 4884 del 2.10.84; Cass. Civ. n. 2751 del 18.3.87).

Quanto alla disciplina dettata dalla legge 17.2.92 n. 166 (istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla legge 24.12.69 n. 990 derivanti da circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi) è da osservare che l'art. 4 prevede il divieto, per chi non sia iscritto nel ruolo, di esercitare l'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio di veicoli a motore e dei natanti soggetti alla legge 24/12/69. Come appare dal chiaro tenore letterale della norma, la limitazione è operante esclusivamente in relazione alla attività di verifica e stima del danno e non anche a quella di accertamento e ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, che è del tutto diversa da quella concernente la stima del danno e che implica il possesso di nozioni e conoscenze tecniche certamente non previste tra i requisiti per l'iscrizione nel ruolo disciplinato dalla legge n. 166/92; in altri termini, l'attività professionale concernente la materia dell'infortunistica stradale (nel senso di attività diretta alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed accertamento dei fattori causali determinanti nella verifica del sinistro) esula del tutto l'ambito di operatività della legge n. 166/92 e più in generale non è ricompresa nell'ambito di competenze di una attività professionale protetta agli effetti dell'art. 348 c.p..

Peraltro, è opportuno puntualizzare che il peculiare oggetto dell'attività professionale oggetto dell'attività professionale protetta dall'art. 4 della legge n. 166/92 (accertamento e stima dei danni a cose derivanti dalla circolazione, il furto etcc..) impone di ritenere il divieto operante, anche agli effetti dell'art. 348 c.p., soltanto in relazione all'esercizio continuativo dell'attività professionale di perito assicurativo e non anche in relazione una prestazione isolata ovvero resa saltuariamente ed accessoria rispetto ad una attività principale. Se così non fosse dovrebbe ritenersi sanzionata penalmente (a mente dell'art. 348 c.p.) la condotta di qualunque persona che si avventuri, anche per sola cortesia, a dare un parere in ordine alla stima dei danni subiti da una autovettura in seguito a sinistro stradale, il che contrasta prima ancora con il buon senso che con lo spirito della legge n. 166/92; questa ha inteso solo disciplinare l'attività di coloro che, con carattere di continuità, esercitano per conto di privati o di compagnie assicurative, l'attività di stima dei danni alle cose dei veicoli e natanti soggetti alla legge 990/69 e assume rilievo nei rapporti diretti tra il danneggiato e l'impresa di assicurazioni nel momento in cui il primo intenda proporre alla compagnia di assicurazione una istanza di liquidazione ovvero opporsi ad una proposta di liquidazione ritenuta inadeguata; in tal caso il danneggiato deve rivolgersi ad un professionista iscritto nel ruolo offrendo alla compagnia una stima proveniente da persona specificatamente qualificata; in tal senso è eloquente il disposto dell'art. 3 della legge n. 166/92 che prevede espressamente che "le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato che ha facoltà di accertarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'art. 1". In definitiva la figura del perito assicurativo, come peraltro denuncia la stessa qualifica, viene in rilievo soltanto nei rapporti tra il danneggiato e la compagnia assicuratrice e limitatamente all'accertamento e stima dei danni alle cose.

3.-In base a quanto esposto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnato, indipendentemente dall'esame e dall'eventuale fondatezza del secondo motivo di censura che va, pertanto, "assorbito".

4.-Quanto alle spese giudiziali, infine, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Sezione staccata di Catania, Sez.3^, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, con conseguente annullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

---

[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)